



La Corte di Cassazione medita sapientemente sul dolore

Descrizione

A volte capita, nel nostro lavoro, di imbatterci in sentenze che “escono” dal consueto, dalle mere formule, dalle conosciute espressioni. Questa “una di quelle”. Una decisione magistrale, ove oltre alla conoscenza giuridica, vibra l’aspetto della condivisione, dell’empatia e della partecipazione. Ogni magistrato dovrebbe tenerla sul proprio tavolo di lavoro per ricordarsi l’alto ufficio che “è” chiamato a compiere.

I ricorrenti (genitori di una figlia morta appena nata) criticavano l’orientamento “fatto proprio dai giudici di appello” della Corte di Cassazione (Cass. 22859/2020; Cass. 12717/2015), secondo la quale la perdita del frutto del concepimento (ovvero di un neonato, come afferma, nel caso di specie, il Tribunale, a differenza del giudice di appello, che discorre di perdita del feto) sarebbe una perdita di un rapporto parentale “soltanto potenziale”; secondo i ricorrenti, che traggono conforto da una diversa decisione sempre di questa Corte (Cass. 26301/ 2021), si tratterebbe della perdita di un rapporto parentale tout court.

La Corte di Cassazione (sentenza del 6 ottobre 2025 n. 26826 “rel. dott. Giuseppe Cricenti”) rileva che il contrasto tra le decisioni sopra ricordate potrebbe risultare meramente apparente, a condizione che il significato del sintagma “danno potenziale” sia rettammente inteso. Infatti “se per “danno potenziale” si fa riferimento alla **(mancata) evoluzione di un rapporto genitore-figlio, normalmente destinato a dipanarsi nel tempo**, ed impedito dalla colpevole attività dei sanitari, la definizione “senz’altro corretta. Non lo sarebbe, di converso, se essa impingesse, negandola, nella doppia dimensione del danno da perdita di un feto (o di un neonato) escludendone la rilevanza sia sotto il profilo della **sofferenza interiore** (specie della madre, che vive per nove mesi un rapporto via via sempre più intenso, in una dimensione di progressiva immedesimazione, con il frutto del concepimento), sia sotto quelli **dinamico-relazionale**, poichè la quotidianità della vita di due genitori che perdono un figlio anche soltanto concepito non “è” paragonabile a quella di genitori che, quel figlio, lo hanno visto nascere, e si preparano ad accompagnarlo giorno dopo giorno in tutte le stagioni della sua vita.



Vanno, pertanto, riaffermati i principi già espressi nella citata sentenza 26301/2001, a mente della quale, circoscrivendo nella sua sola dimensione funzionale -riduttivamente ed impropriamente- il danno -da perdita del frutto del concepimento-, si omette di considerare che, in realtà, i genitori prima, il giudice poi, **si trovano al cospetto di un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale**. E si rammenta ancora, in motivazione, come -anche la tutela del concepito abbia un sicuro fondamento costituzionale- come ripetutamente affermato dal Giudice delle leggi, rilevando in tale prospettiva non solo la previsione della tutela della maternità sancita dall'art. 31, secondo comma, Cost., ma anche quanto stabilito dall'art. 2 Cost., norma che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito (Corte costituzionale n. 27 del 1975).

Andranno, pertanto, applicati, nel caso di specie, i principi ripetutamente affermati da questa Corte, che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a far valere una pretesa risarcitoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 cod. civ. in relazione agli artt. 2, 29 e 30 Cost., nonché ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall'art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare -all'art. 117, comma 1, Cost. (in tal senso, funditus, Cass. 27 marzo 2019, n. 8442), ma ha anche chiarito che tale tipo di pregiudizio rileva nella sua **duplice, non sovrapponibile dimensione morfologica della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita**: così, Cass. 901/2018, 7513/2018, 2788/2019, nonché funditus, Cass. 11 novembre 2019, n. 28989 (nella quale, all'evidenza, è contenuto un refuso nell'incipit della motivazione, contenuto al folio 9, poiché il principio dedicato alle duplicazioni risarcitorie è soltanto la riproduzione virgolettata di quanto -erroneamente- affermato dalle sezioni unite del 2008, il cui superamento è poi inconfutabilmente argomentato nelle pagine successive della sentenza).

L'approdo definitivo di un lungo e tormentato percorso interpretativo ha finalmente colto la **reale fenomenologia del danno alla persona**, come confermato dallo stesso, esplicito dettato legislativo di cui al novellato art. 138 C.d.a., oltre che dalla cristallina sentenza del Giudice delle leggi n. 235/2014 che, nel pronunciarsi sulla conformità a Costituzione del successivo art. 139, e scorrendo di risarcibilità anche del danno morale al punto 10.1. della sentenza, ha definitivamente chiarito la **differenza strutturale tra qualificazione della fattispecie e quantificazione del danno**.

L'approdo definitivo di un lungo e tormentato percorso interpretativo ha finalmente colto la **reale fenomenologia del danno alla persona**, come confermato dallo stesso, esplicito dettato legislativo di cui al novellato art. 138 C.d.a., oltre che dalla cristallina sentenza del Giudice delle leggi n. 235/2014 che, nel pronunciarsi sulla conformità a Costituzione del successivo art. 139, e scorrendo di risarcibilità anche del danno morale al punto 10.1. della sentenza, ha definitivamente chiarito la **differenza strutturale tra qualificazione della fattispecie e quantificazione del danno**.

Tutti gli aspetti, comportamentali e sofferenziali, di due genitori cui la vita infligge l'ardua prova rappresentata dalla morte di una neonata, ovvero del frutto del concepimento appena estratto dal corpo della madre, non possono, pertanto, considerarsi danno potenziale come tale avulso dalla costante, insanabile, implacabile dimensione del dolore genitoriale, risultando tale espressione, se così erroneamente interpretata, del tutto non conforme alla realtà, prima ancora che al diritto.

Può oggi definirsi massima di comune esperienza, grazie all'insegnamento di molte scienze umane, quella secondo cui, di norma, **il rapporto genitoriale viene ad esistere già durante la**



vita prenatale, per consolidarsi progressivamente nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che il feto sia successivamente venuto alla luce. Ed Ã constatazione diffusa, che non necessita del supporto di particolari riferimenti scientifici, che giÃ durante la gravidanza il genitore comincia a viverci come tale, instaurando una relazione affettiva (oltre che strettamente biologica, da parte della madre) con il concepito, adeguando alla nuova situazione, al tempo stesso attuale e in fieri, la propria dimensione di vita. Ove lâ?illecito abbia causato la morte del feto, quella che si produce â? in capo ai genitori â? Ã, dunque, lesione di un rapporto familiare (non solo potenziale, bensÃ) giÃ in essere. Nel riconsiderare tali aspetti del danno lamentato dai ricorrenti, il collegio di rinvio â? dopo aver sciolto il nodo della sopravvivenza o meno della piccola Mi.An., alla luce della contraddizione che sembra emergere dalla stessa sentenza â? terrÃ conto di quanto, ancora, affermato da questa Corte con la piÃ volte citata sentenza 26301/2021 (oltre che dei principi di cui a Cass. 8887/2020), valorizzando in particolare lâ?aspetto della sofferenza interiore patita dai genitori, volta che, nella perdita di un rapporto parentale (specialmente di un figlio) Ã proprio la dimensione del dolore, assai piÃ che la modifica della propria vita di relazione, a rappresentare lâ?aspetto piÃ significativo del danno.

Esiste, difatti, una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto rimasto in vita â? caso nel quale Ã la vita di relazione a subire profonde modificazioni in pejus. Una differenziazione che rileva da un punto di vista qualitativo quantitativo del risarcimento se Ã vero che, come insegna la piÃ recente ed avveduta scienza psicologica, (e contrariamente alle originarie teorie elaborate alla fine de secolo scorso sul tema del lutto), quella della cosiddetta elaborazione del lutto Ã unâ?idea fallace, poichÃ camminiamo nel mondo sempre circondati dalle assenze che hanno segnato la nostra vita e che continuano ad essere presenti tra noi. Il dolore del lutto non ci libera da queste assenze, ma ci permette di continuare a vivere e di resistere alla tentazione di scomparire insieme a ciÃ che abbiamo perdutoâ?. Il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, Ã la sofferenza, non la relazione. Ã il dolore, non la vita, che cambia una persona, se la vita Ã destinata, sÃ, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a sÃ stessi nel mondo â?.

Il Collegio dunque conclude affermando che: â?va pertanto stigmatizzata, sotto il profilo della omessa motivazione, lâ?affermazione della Corte territoriale, che si legge al folio 25 della sentenza impugnata, secondo la quale il richiamo operato dai ricorrenti, nella seconda comparsa ex art. 190 c.p.c., alla sentenza 26301/2021 sarebbe il frutto di un vero e proprio errore, poichÃ in realtÃ â?si trattaâ? scrivono i giudici partenopei â?dellâ?ordinanza n. 26300/2021, ma, soprattutto, essa non riguarda la fattispecie del feto morto, ma esamina un caso di grave sofferenza cerebrale per asfissia intra partum, cui seguÃ il decesso del danneggiato allâ?etÃ di 14 anniâ?. Ebbene, a differenza di quanto incautamente affermato, si tratta, in realtÃ, proprio dellâ?ordinanza 26301/2021 (il numero di provvedimento 26301 Ã evidentemente diverso dal numero 26300, come sarebbe stato agevole notare se solo ci si fosse data pena di leggerli entrambi), che si occupava, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, proprio di un caso esattamente sovrapponibile a quello di specie, la cui motivazione (ben diversa da quella che si era occupata di uno sfortunato quattordicenne) Ã stata pocâ?anzi riportata in parte quaâ?.



E molto significativamente i Giudici concludono: *“Ogni altra considerazione sul punto va in questa sede risparmiata **caritatis causa**”*.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

17 Ott 2025